

All' Ass.re al Personale
All'Ufficio Personale
All' Ass.re ai Servizi Sociali
Al Responsabile del programma di integrazione sociale
All'Ufficio Servizi Sociali
Comune di Frosinone

Oggetto: Attività socialmente utili e Reddito Minimo d'Inserimento

In merito alla questione sollevata dall'ufficio personale di codesto ente sulla compatibilità tra attività socialmente utili e reddito minimo d'inserimento, si precisa che quest'ultimo è anche «costituito [...] da trasferimenti monetari integrativi al reddito» (art.2 D.to lgs n.237/98), quindi eventuali percettori di reddito ASU possono benissimo percepire *trasferimenti monetari integrativi*.

Per quanto riguarda le Attività Socialmente Utili il comma 34 dell'art.8 del D.to Lgs 468/97 specifica che «L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni; per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno...».

E' chiaro che altri redditi oltre quelli *relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, o redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di lire 600.000 mensili*, non ostano ai fini dell'essere presente nei progetti ASU, tantomeno quando questi trasferimenti non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

In ogni modo l'ente che dovrebbe sollevare la questione di compatibilità sarebbe comunque l'ente erogatore dell'assegno ASU e cioè l'INPS.

Cordiali saluti.

Frosinone